

COMUNE DI FORNI DI SOPRA



REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RACCOLTE DIFFERENZIATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.10.2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.06.2022

ART. 38 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	23
ART. 39 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	23
ART. 40 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI	23
ART. 41 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	24
ART. 42 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI	24
PARTE IV - SANZIONI	25
ART. 43 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS. N. 152/2006	25
ART. 44 - VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	25
ART. 45 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	25
PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	26
ART. 46 - RIFERIMENTO AD ALTRI REGOLAMENTI.....	26
ART. 47 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE	26
ART. 48 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE	26

ALLEGATI:

- A. Planimetria della zona di raccolta
- B. Norme tecniche operative
- C. Elenco delle violazioni al regolamento e relative sanzioni comminabili dall'amministrazione comunale
- D. Regolamento del Centro di Raccolta (solo per Comuni capofila)

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs.152/2006, dà seguito alle competenze attribuite ai Comuni relativamente alla disciplina della gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e disciplina, pertanto, la gestione dei rifiuti urbani quale attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. Il presente regolamento disciplina i seguenti aspetti:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione, estumulazione e sanitari;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) per quanto riguarda le disposizioni specifiche di disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza all'intero territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della raccolta e dello smaltimento.
3. Non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento quanto stabilito dall'art 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e i rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è svolta direttamente dal Comune o tramite il Gestore nelle forme previste dalla Legge, salvo quanto previsto dal Capo III Titolo I della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

3. Nel contesto del presente Regolamento con il termine di “Gestore” si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia, oppure il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del comma precedente.

ART. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento è formulato in accordo con le principali disposizioni normative nazionali e regionali e fa riferimento a:
 - a) Delibera interministeriale del 27 luglio 1984, Art.1: relativo ai criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
 - b) L.R. 7 settembre 1987 n° 30 e s.m.i. Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;
 - c) Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e s.m.i. : Capo III Tassa per i rifiuti solidi urbani;
 - d) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, art. 9, comma 3 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
 - e) Decreto legislativo 15 agosto 2000. n. 267: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
 - f) Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
 - g) Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: relativo alle discariche di rifiuti;
 - h) Decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254: recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;
 - i) Decreto 27 settembre 2010: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
 - j) Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
 - k) Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Parte quarta Gestione dei rifiuti e relativi decreti attuativi;
 - l) D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. : Disciplina dei centri di raccolta;
 - m) Decreto 8 marzo 2010, n. 65: Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
 - n) Delibera Giunta Regionale n. 177 del 10.02.2012.
2. Il presente regolamento si integra con la pianificazione regionale. In particolare si conforma ai seguenti piani o programmi:
 - a) Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato con D.P.Reg. n° 044/Pres. del 19.02.2001;
 - b) Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (approvato con D.G.R. 12 agosto 2005, n. 0274/Pres.);
 - c) Programma di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica (approvato con D.P.R. 20 novembre 2006, n. 0356/Pers.);
 - d) Piano regionale di gestione rifiuti - sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi ed urbani pericolosi, approvato con D.P.Reg. n° 0357/Pres. del 20.11.2006;
 - e) Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani (approvato con D.P.R. 13 agosto 2007, n., 0253/Pres.).
3. Il presente regolamento è da intendersi come strumento attuativo della seguente programmazione provinciale :
 - a) Piano provinciale di attuazione del piano regionale per la gestione sezione rifiuti - urbani della Provincia di Udine, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 03/Pres di data 09.01.2004.

ART. 5 - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina l'intera attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati consistente nella raccolta e trasporto dei rifiuti e nel controllo di queste operazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento, si utilizzano le seguenti definizioni:

NORMATIVE

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della parte IV del D.Lgs 152/06 e s. m. i.;
- c) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- d) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- e) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- g) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento;
- h) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- i) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del D.Lgs 152/06 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- j) raccolta differenziata: si intende la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriali ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive;
- k) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 08.04.2008 e s.m.i.;
- l) rifiuti assimilati: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- m) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): rifiuti derivanti da apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua (D.Lgs. 25 luglio 2005, n° 151).

MATERIALI E TIPOLOGIE DI RACCOLTA

- n) Frazione da raccolta monomateriale: la raccolta monomateriale è la modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti;
- o) Frazione da raccolta multi materiale: la raccolta multimateriale è la modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
- p) Frazione organica umida: la frazione organica umida è un rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
- q) Frazione organica verde o verde: la frazione verde è costituita da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- r) Raccolte selettive: sono oggetto di raccolta selettiva i rifiuti urbani pericolosi di origine domestica e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati.

Questa tipologia di rifiuti comprende generalmente:

- i. pile e batterie a secco;
- ii. accumulatori per auto e autoveicoli;
- iii. farmaci scaduti;
- iv. prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossici) o F (infiammabili);
- v. vernici, pitture, colori, coloranti, inchiostri;
- vi. smacchiatori e solventi;
- vii. prodotti fotografici;
- viii. olio minerale per autotrazione;
- ix. olio vegetale esausto.
- s) Rifiuto indifferenziato: i rifiuti indifferenziati sono la frazione secca residua derivante da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale ed i rifiuti ingombranti, salvo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 177 del 10.02.2012;
- t) Rifiuti ingombranti: per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di provenienza domestica e non domestica caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
- u) Spazzamento stradale: lo spazzamento stradale è costituito dai rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
- v) Rifiuti inerti: sono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee. Tale tipologia di rifiuti è disciplinata dal D.Lgs. 36/2003;
- w) Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (art. 30).

ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

- x) case: edifici con numero di utenze domestiche inferiore a 5 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di raccolta porta a porta;
- y) condomini: edifici con numero di utenze domestiche maggiore o uguale a 5;

- z) utenze condominiali: utenze domestiche presenti nei condomini;
- aa) utenze singole: utenze domestiche presenti in case;
- bb) utenze non domestiche: attività commerciali, produttive, di servizio, scuole, edifici pubblici, etc. che producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- cc) utenze fuori zona: utenze domestiche e non domestiche distanti dal nucleo abitativi e non rientranti nella perimetrazione di cui all'art. 19, congiuntamente individuate dal Comune e dal gestore, se diverso, sentita la ditta affidataria del servizio, per le quali non è giustificabile da un punto di vista ambientale, tecnico ed economico la raccolta "porta a porta" dei rifiuti. Per servire queste utenze possono essere predisposti punti di prossimità dedicati in punti idonei alla loro realizzazione e accessibili ai mezzi della raccolta;
- dd) utente di seconde case: utente domestico non residente, ma avente a disposizione immobili nel territorio comunale;
- ee) utenze difficilmente accessibili: utenze singole e condominiali non raggiungibili dai mezzi della raccolta per assenza di infrastrutture stradali adatte alla percorrenza anche da parte dei mezzi di dimensione minore o per particolari criticità viabilistiche (pendenza eccessiva, altezza ridotta, larghezza della strada, impossibilità di manovra al termine della strada). Tali utenze vengono individuate congiuntamente dal Comune e dal gestore, se diverso, sentita la ditta affidataria del servizio. Per servire queste utenze possono essere predisposti punti di prossimità dedicati in punti idonei alla loro realizzazione e accessibili ai mezzi della raccolta;
- ff) punto di raccolta: area individuata per il prelievo dei rifiuti ai fini della raccolta;
- gg) punto di prossimità: insieme di contenitori di medio-grande capacità a servizio di utenze difficilmente accessibili o di utenze fuori zona ovvero di utenze relative a seconde case. Salva diversa indicazione i contenitori sono dotati di serratura o sistema di chiusura. Le aree di deposito dei contenitori, di proprietà comunale, devono essere coperte per almeno il 50% della loro superficie utile;
- hh) punto di raccolta in caso di neve: nel caso di avverse condizioni meteorologiche che non permettano l'esecuzione dei servizi di raccolta porta a porta in sicurezza, possono essere predisposti punti di prossimità dedicati e liberamente accessibili agli utenti.

ART. 6 - ABBANDONO DI RIFIUTI

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, così come è vietato incendiare i rifiuti, è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere (stato solido o liquido) nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
4. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 187, comma 3 dello stesso D.Lgs., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali

contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

ART. 7 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

1. Il Comune in sintonia con la pianificazione e programmazione di settore sviluppa le azioni comunicative, informative ed educative ivi contenute.
2. Il Comune, il gestore del servizio e la ditta esecutrice del servizio attivano di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
3. Il Comune, pertanto, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere l'eventuale ubicazione dei contenitori stradali urbani, dei centri di raccolta dei rifiuti, gli orari di apertura alle utenze di questi ultimi, le modalità di conferimento, gli obiettivi in accordo anche con le esigenze dei cittadini.
4. Parimenti il Comune e il Gestore garantiscono anche all'utenza la diffusione dei dati relativi ai risultati conseguiti dalla raccolta, gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi previsti per i prossimi esercizi.
5. Il Comune e il gestore utilizzano i rispettivi siti internet, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti.
6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati (art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, come disciplinati all'art. 9;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., come disciplinati all'art. 10;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, come definiti alla lettera u) dell'art. 5;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, come definiti alla lettera q) dell'art. 5;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), come disciplinati all'art. 13, comma 3.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., salvo quanto disposto dall'art. 10;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, salvo quanto disposto dal successivo art. 13, comma 4.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D del medesimo decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi.

ART. 9 - RIFIUTI DOMESTICI

1. I rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad civile abitazione, sono ulteriormente suddivisi in:
- a) Rifiuti indifferenziati;
 - b) Rifiuti differenziati nei quali sono ricomprese anche la frazione organica umida, la frazione verde e le raccolte selettive.

ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione delle norme attuative da parte del Ministero dell'Ambiente relativamente alla determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), e di quanto previsto all'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., spetta al Comune individuare le frazioni merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi che saranno assimilate, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani.
2. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
3. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa.
4. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti:
- a) contaminati con sostanze e preparati classificati come pericolosi;
 - b) da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.);
 - c) vegetali (sfalci e potature) provenienti dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde;
 - d) provenienti da lavorazioni industriali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i rifiuti urbani, ma in peso tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento, salvo che il Comune non ne accetti l'effettuazione sulla base di apposita convenzione;
 - e) che richiedano un servizio di raccolta con frequenza superiore a quella del normale servizio salvo che il Comune non ne accetti l'effettuazione sulla base di apposita convenzione;
 - f) che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio o che potrebbero arrecare gravi scompensi organizzativi e funzionali al medesimo:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che, sottoposti a compattazione, producano eccessive quantità di percolati;

- materiali fortemente maleodoranti;
 - materiali eccessivamente polverulenti.
5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.
 6. Il Comune concorda con la ditta esecutrice del servizio le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 205 del D.Lgs. 152/06.
 7. Nei casi in cui il conferimento dei rifiuti, per quantità, peso o volume impedisca o renda difficoltoso l'asporto a mezzo del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, verrà predisposto un accordo tra il produttore di rifiuti assimilati agli urbani e la ditta esecutrice del servizio in maniera tale che vengano definite le modalità di raccolta in funzione delle quantità e della qualità dei rifiuti da gestire.

ART. 11 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI. LIMITI QUALITATIVI.

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini della raccolta e del trattamento dei rifiuti oggetto del presente Regolamento, si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti di seguito riportati:
 - a) carta e cartone (CER 20 01 01) e imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01)
 - b) plastica (CER 20 01 39) e imballaggi in plastica (CER 15 01 02)
 - c) legno (CER 20 01 38) e imballaggi in legno (CER 15 01 03)
 - d) metallo (CER 20 01 40) e imballaggi in metallo (CER 15 01 04)
 - e) imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
 - f) vetro (CER 20 01 02) e imballaggi in vetro (CER 15 01 07)
 - g) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08)
 - h) oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)
 - i) sfalci e potature (CER 20 02 01)
 - j) rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01)
 - k) rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)
 - l) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 09 04 o CER 17 01 07)
 - m) materiali isolanti, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 06 04)
 - n) materiale da costruzione a base di gesso, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 08 02)
 - o) residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali (mondiglia CER 19 08 01)
 - p) toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce CER 08 03 17
 - q) abbigliamento (CER 20 01 10)
 - r) prodotti tessili (CER 20 01 11)
 - s) pneumatici fuori uso (CER 16 01 03)
 - t) imballaggi in materiali misti (CER 05 01 06)
 - u) residui della pulizia stradale (CER 20 03 03)
2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua).
3. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con

l'esclusione degli scarti di lavorazione. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora derivino da un soggetto esercente attività professionale di vendita e acquisto mobili, componenti di arredamento e simili.

4. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come oli e grassi commestibili (CER 20 01 25) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

ART. 12 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI. LIMITI QUANTITATIVI.

1. I rifiuti speciali, elencati nel precedente articolo, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al servizio pubblico di raccolta nel limite massimo di 1 mc/giorno, ovvero, in quantità non superiore a 200 Kg/giorno, a seconda della tipologia del rifiuto e del suo peso specifico.
2. I rifiuti di cui ai CER 17 09 04, 17 01 07, 17 06 04 e 17 08 02 derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione sono assimilati nel limite volumetrico di 0,300 mc/giorno.

ART. 13 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

1. Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE): appartengono a questa categoria di rifiuti, a titolo esemplificativo ed in base a come devono essere tassativamente suddivisi fin dal momento della raccolta in cinque raggruppamenti di apparecchiature elettriche/elettroniche stabilite dal D.M. 185 del 25.09.2007:

- i. Raggruppamento 1 (R1) - Freddo e clima (frigoriferi, congelatori, condizionatori) - CER - 200123*
- ii. Raggruppamento 2 (R2) - Altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine a gas, ecc.) - CER - 200136
- iii. Raggruppamento 3 (R3) - TV e monitor - CER - 200135*
- iv. Raggruppamento 4 (R4) - IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro - CER - 200136
- v. Raggruppamento 5 (R5) - Sorgenti luminose (tutte le lampade speciali a vapori di metalli ed a scarica elettrica, ecc) - CER -200121*

Si rimanda al D.Lgs. 151 del 25.07.2005 e s.m.i. per l'identificazione e le modalità di gestione di tale categoria di rifiuti.

2. Imballaggi: il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 D.Lgs. 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici.

Vengono definiti:

- a) "imballaggio per la vendita" o "primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- b) "imballaggio multiplo" o "secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- c) "imballaggio per il trasporto" o "terziario": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;

- d) “rifiuto di imballaggio”: ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione;
- e) produttore: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- f) utilizzatore: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- g) consumatore: il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

Gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nelle more del decreto che definisce i criteri di assimilabilità di cui all’articolo 195, comma 2, lett. e) secondo quanto indicato all’art. 10.

3. Rifiuti cimiteriali: lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal D.P.R. 254/2003 e dal “Regolamento comunale di Polizia mortuaria”. I principali rifiuti prodotti all’interno del cimitero, di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:

- a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione: rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - i. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - ii. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - iii. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - iv. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - v. resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
- b) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: ulteriori rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - i. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - ii. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui al paragrafo precedente, lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. n. 254/2003 (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e simili), gli stessi devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al primo paragrafo secondo comma, lettera b), del presente articolo costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e simili, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. In alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.

Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali: fiori secchi, corone, carte, bottiglie in plastica, ecc. si applicano le disposizioni del presente regolamento relativo ai rifiuti urbani.

4. Rifiuti Sanitari: i rifiuti sanitari sono disciplinati dal D.P.R. 254/2003 e definiti all'art. 2 comma 1 dello stesso. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani sono quelli elencati al comma 1, lettera g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003:

- a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- d. la spazzatura (rifiuto indifferenziato);
- e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello stesso Decreto. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Ai fini del presente Regolamento, lo smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

ART. 14 - RIFIUTI SPECIALI

1. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi.

PARTE II – MODELLI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART. 15 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Il Comune organizza la raccolta dei rifiuti attraverso un sistema integrato, istituendo la raccolta differenziata e perseguendo gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e sm.i. e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale secondo i principi di economicità ed efficienza.
2. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, se diverso, promuove le forme di organizzazione e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti anche attraverso l'attivazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - b) tutela dell'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
 - d) opportunità di carattere economico - produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
3. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, se diverso, può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica.
4. L'utente è tenuto a collaborare al corretto funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti.

ART. 16 - ISTITUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Comune istituisce nel territorio un sistema di diversificazione della raccolta dei rifiuti. In particolare:
 - a) garantisce la copertura omogenea del territorio tenuto conto del contesto geografico;
 - b) gestisce la raccolta differenziata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti e tenuto conto degli impatti ambientali.
2. I servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati sono effettuati in orari concordati con l'Amministrazione Comunale e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti al recupero.
3. Il Comune garantisce altresì una distinta ed adeguata gestione delle raccolte selettive separate da quelle urbane non pericolose.
4. I contributi che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il CONAI e/o i Consorzi di filiere dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza dell'Amministrazione Comunale, salvo eventuale delega alla riscossione al Gestore del Servizio.

ART. 17 - OBBLIGHI GENERALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. È obbligo dell'utente attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.
2. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente con le modalità descritte nel presente Regolamento.

3. Gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.
4. E' rigorosamente vietata a chiunque qualsiasi forma di cernita effettuata sui rifiuti collocati sulla pubblica via o negli appositi contenitori pubblici o presso le strutture destinate al conferimento dei rifiuti.
5. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata da parte di associazioni, enti o imprese pubbliche o private se non preliminarmente approvate dall'Amministrazione Comunale.
6. I rifiuti urbani pericolosi sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.
7. È vietato il conferimento al servizio pubblico di rifiuti ai soggetti non rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) utenze domestiche: cittadini residenti o domiciliati nel Comune, utenti non residenti ma detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale;
 - b) utenze non domestiche: attività commerciali, direzionali, di servizio e produttive aventi sede o unità locali nel Comune, limitatamente alla parte di rifiuti da esse prodotti che risultino assimilati secondo il vigente regolamento del servizio di gestione rifiuti urbani;
 - c) turisti presenti sul territorio comunale.

ART. 18 - SISTEMI DI RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche dei rifiuti, alla conformazione del territorio e alle caratteristiche socio demografiche della popolazione, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta con contenitori stradali garantita da appositi contenitori posizionati singolarmente o raggruppati sul territorio (cassonetti, campane..) dentro i quali vanno depositati i rifiuti;
 - b) raccolta porta a porta che prevede il ritiro dei rifiuti direttamente presso le abitazioni attraverso contenitori o sacchi;
 - c) raccolta presso particolari utenze che prevede il ritiro dei rifiuti presso il luogo di produzione e consentono di intercettare specifiche tipologie di rifiuti che sono caratteristiche di alcune realtà produttive;
 - d) raccolte a chiamata, effettuate in occasioni particolari e per specifiche esigenze, di rifiuti indifferenziati e differenziati;
 - e) ecomobile che prevede il ritiro dei rifiuti con determinata cadenza e presso punti predeterminati del comune e consentono di intercettare specifiche tipologie di rifiuti, generalmente raccolte selettive;
 - f) raccolta presso centro di raccolta: disciplinata secondo quanto descritto all'art. 28;
 - g) cestini stradali ubicati in diversi punti dell'abitato con una distribuzione tale da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino (art. 35).

ART. 19 - AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti garantisce la massima copertura del territorio: il servizio è garantito entro tutto il territorio comunale ed in tutti i nuclei abitati. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
2. Le aree entro le quali viene garantito il servizio di raccolta dei rifiuti sono evidenziate nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Sono compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 500, misurabili sulla viabilità ordinaria, dai perimetri delle aree sopra indicate e dai punti di prossimità isolati disposti all'esterno dei perimetri stessi.

4. Per gli scopi e le finalità del presente Regolamento l'Amministrazione comunale individua i centri di raccolta entro i quali vengono destinati i rifiuti urbani ed assimilati, organizzati secondo quanto di seguito previsto dal presente Regolamento.

ART. 20 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani e quelli speciali assimilati devono essere conferiti a cura del produttore.
2. In caso del conferimento di quantitativi di rifiuti superiori alla capacità dei contenitori installati, il conferimento deve avvenire nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe.
3. Per il conferimento dei rifiuti tramite l'uso dei cassonetti dovranno essere rispettate le seguenti norme:
 - a) è vietato introdurre nei cassonetti oggetti di grande volumetria senza preventiva riduzione volumetrica;
 - b) è vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai cassonetti;
 - c) non devono essere introdotti materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.);
 - d) non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani domestici ed assimilati, i rifiuti urbani ingombranti, i rifiuti pericolosi, i rifiuti speciali non assimilati, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione, rifiuti inerti e materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di destinazione;
 - e) è vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti;
 - f) non è consentito il danneggiamento dei contenitori e, tranne quando espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni.

ART. 21 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI

1. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione comunale.
2. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione ed espletamento del servizio tenuto conto di eventuali norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
3. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della specifica frazione volumetrica da raccogliere sulla base delle specifiche necessità.
4. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Nell'allestimento dei suddetti siti si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili.
5. Al fine di consentire le operazioni di manovra e svuotamento da parte dei mezzi di raccolta, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica. In prossimità dei cassonetti, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.
6. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti degli spazi per il contenimento di cassonetti.
7. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, anche posizionati in punti di prossimità, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
8. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

ART. 22 - RACCOLTA PORTA A PORTA - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Le attrezzature e i contenitori sono concessi in comodato gratuito ma rimangono di proprietà del Comune o del gestore. L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.
2. I rifiuti conferiti devono essere conformi per natura e confezionamento a quanto previsto nel Regolamento.
3. Per l'esposizione dei rifiuti è vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati.
4. I contenitori non devono essere scambiati con quelli di altre utenze, manomessi né tantomeno imbrattati da parte degli utenti, fatti salvo adesivi facilmente asportabili e apposti per una migliore identificazione.
5. In caso di cessazione dell'occupazione del fabbricato è fatto obbligo all'utente procedere alla riconsegna dei contenitori forniti, salvo diverso accordo da comunicare (es. trasferimento in altro comune della Carnia, cessione contenitori a locatario subentrante, ecc.).
6. Nel caso di avverse condizioni meteorologiche che non permettano l'esecuzione dei servizi di raccolta porta a porta in sicurezza gli utenti dovranno ritirare i contenitori/sacchi non raccolti per l'esposizione al turno di raccolta successivo. Nel caso di eccessivo quantitativo di rifiuto saranno resi liberamente accessibili i punti di raccolta in caso di neve.

ART. 23 - RACCOLTA PORTA A PORTA - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DOMICILIARI E SACCHI

1. I contenitori per la raccolta porta a porta, ad eccezione di quelli relativi ai punti di prossimità come definiti all'art.5 p.ti gg) ed hh) dovranno essere mantenuti:
 - a) all'interno della proprietà privata o condominiale e/o degli spazi pertinenziali di ciascun immobile;
 - b) protetti alla vista pubblica.
2. Qualora, per problemi logistici o per mancanza di spazi interni o di cortili/aree di pertinenza degli immobili rilevati dal personale del Comune congiuntamente con il gestore del servizio, se diverso, e sentita la ditta esecutrice del servizio, non sia possibile il mantenimento dei contenitori e dei sacchi sulla proprietà privata, l'utente posiziona i contenitori delle varie frazioni merceologiche su area pubblica o su area privata non protetta alla vista pubblica.
3. I contenitori per la raccolta dovranno essere esposti, nel rispetto dei calendari e degli orari di raccolta, per lo svuotamento:
 - a) preferibilmente in area privata adiacente e accessibile alla viabilità pubblica, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, senza che intralcino la circolazione stradale o pedonale;
 - b) nella serata della giornata, predeterminata dal calendario delle raccolte, antecedente alla raccolta. Limitatamente alle utenze economiche se il giorno che precede la raccolta non è lavorativo si fa riferimento all'ultimo giorno lavorativo utile.
4. I titolari delle utenze sono tenuti, direttamente o mediante un loro incaricato (es. custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile, ecc.), ad esporre i contenitori e/o i sacchi e a ritirare i contenitori una volta svuotati.
5. I contenitori, dopo svuotati, devono essere ritirati entro la giornata in cui si svolge la raccolta.
6. Nei giorni e nelle ore di raccolta dei rifiuti le aree destinate alla collocazione dei contenitori ed il percorso per raggiungerle sono mantenute libere ed accessibili al personale di raccolta; in caso contrario gli addetti al servizio sono esonerati dall'obbligo di raccolta.
7. Gli utenti di case considerate difficilmente accessibili possono scegliere di conferire i propri rifiuti in punti di prossimità presenti sul territorio ovvero di esporre i contenitori a proprio carico nel punto di raccolta posto sul tratto di strada servibile più vicino.

8. I contenitori devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate al fine di evitare l'insorgenza di cattivi odori e lo sviluppo di agenti patogeni. Il lavaggio e la pulizia dei contenitori è a carico degli utenti. La pulizia va effettuata con cura utilizzando detergenti e disinfettanti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dell'utente stesso e degli addetti alla raccolta senza danneggiare il contenitore.

ART. 24 - RACCOLTA PORTA A PORTA - RIFIUTI SENZA CONTENITORE O SACCO

1. Nel caso di raccolte porta a porta o presso particolari utenze in cui sia prevista l'esposizione del rifiuto senza sacco o senza contenitore, si applicano le disposizioni degli art. 22 e 23 in quanto compatibili.
2. L'utente, per agevolare le operazioni di asporto ed evitare dispersione di materiali, dovrà collocare ordinatamente i rifiuti e confezionarli adeguatamente.

ART. 25 - RACCOLTA PORTA A PORTA - CONFERIMENTI NON CONFORMI

1. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di esposizione o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento.
2. Per i casi più significativi di cui al comma 1, la ditta esecutrice del servizio provvederà a comunicare al Comune o al gestore l'anomalia riscontrata e provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.
3. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
4. La ditta dovrà procedere allo svuotamento dei contenitori nel caso di conferimenti anomali o di utilizzo di sacchetti non conformi per:
 - i punti di prossimità;
 - i contenitori di utenze condominiali;
 - i punti di prossimità per seconde case;
 - i punti di prossimità in caso di neve.
5. Lo svuotamento di cui al comma 4 va segnalato dalla ditta esecutrice della raccolta al Comune o al gestore.
6. Il gestore, se diverso dal Comune, comunicherà l'accaduto all'Amministrazione Comunale ed avviserà delle non conformità riscontrate gli utenti serviti dal punto condominiale o di prossimità; nel caso di condomini dovrà essere avvisato il relativo amministratore.
7. In caso di reiterazione dei comportamenti a seguito della segnalazione di cui al comma 6, non si procederà allo svuotamento dei contenitori e saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento. Qualora anche tali provvedimenti non dovessero risultare risolutivi, il Gestore potrà disporre la modifica delle modalità di raccolta da condominiale o di prossimità a personale.

ART. 26 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN AREE PRIVATE

1. Qualora il posizionamento dei contenitori avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.
2. E' compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.
3. Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

ART. 27 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI DA GRANDI UTENZE

1. Le utenze ad elevata produzione di rifiuto, a richiesta e secondo convenzione possono venir dotate di contenitori dedicati (navi metalliche, cassoni scarrabili o altro) per il conferimento dei rifiuti prodotti e devono pertanto garantire al loro interno l'esistenza di adeguati spazi sia per la collocazione dei contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento, previa definizione delle responsabilità civili.

ART. 28 - REGOLAMENTAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La realizzazione e la conduzione del centro di raccolta comunale o intercomunale è disciplinata dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e dalle eventuali norme di gestione del centro stesso e dalle norme gestione centro raccolta di cui all'allegato D.
2. Il Comune, qualora privo di struttura conforme al D.M. 08.04.2008 e s.m.i., potrà convenzionarsi con altri Enti per l'utilizzo di Centri di Raccolta intercomunali.

PARTE III - MODALITÀ DI RACCOLTA

ART. 29 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione puntuale delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati viene attuata secondo quanto stabilito dal contratto di servizio con la ditta esecutrice.
2. Le modalità di raccolta per ogni tipologia di rifiuto previste dal contratto di servizio di cui al comma precedente sono descritte e integrate nell'Allegato B al presente regolamento.
3. In caso di variazioni del contratto di servizio di cui al comma 1, che comportino modifiche sostanziali ai contenuti dell'Allegato B, la Giunta Comunale, entro 60 giorni, dovrà provvedere ad aggiornare l'Allegato stesso rispetto alle modifiche intervenute.
4. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto di Giunta, potrà istituire/sopprimere/modificare i servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto non presenti nel contratto di servizio.

ART. 30 - AUTOCOMPOSTAGGIO

1. Il Comune promuove ed incentiva l'autocompostaggio della frazione organica umida e verde dei rifiuti.
2. Il Comune incoraggia ed incentiva il compostaggio della frazione organica prodotta dai nuclei familiari in possesso di un'area comune, di un giardino o di un fondo.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.
4. Le utenze che in virtù della pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali riduzioni tariffarie non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica umida.
5. Il compostaggio domestico va eseguito nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato B al presente Regolamento.
6. L'autocompostaggio può essere soggetto a controlli da parte del Comune.

ART. 31 - PESATURA

1. Il Comune ha l'obbligo di verificare la pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, così come stabilito dall'art. 198, D.Lgs 152/06.
2. La ditta esecutrice della raccolta dovrà segnalare all'Amministrazione Comunale i quantitativi raccolti annualmente, distinti per tipologia.
3. La pesata dei rifiuti viene fatta o presso pesa pubblica, ovvero presso gli impianto di destinazione.

ART. 32 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.)

ART. 33 - SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Nell'ambito della raccolta e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati effettuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con il gestore, se diverso, sono compresi i seguenti servizi:
 - a. spazzamento e lavaggio stradale;
 - b. svuotamento e pulizia dei cestini;
 - c. pulizia delle caditoie;
 - d. diserbo periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche compresi parchi e giardini, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti dalle stesse;
 - e. pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - f. pulizia delle rive dei corsi d'acqua e del lago;
 - g. pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
 - h. pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate.

ART. 34 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANIZZATO

1. Il servizio viene effettuato, anche manualmente, su strade, parcheggi, spazi pubblici o comunque soggetti ad uso pubblico. Il servizio comprende la viabilità comunale, le tratte interne della viabilità provinciale, e le strade private ad uso pubblico senza limitazioni quali cartelli, sbarre o cancelli, purché pavimentate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
2. Il servizio di spazzamento viene garantito secondo le necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi nel giorno di effettuazione del servizio.
3. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi, laddove esistenti, viene effettuato a cura degli stessi utenti. Lo spezzamento di materiale quali foglie o altro, deve essere effettuato in modo tale da evitare l'intasamento di caditoie e tombini di scolo.

ART. 35 - CESTINI GETTA CARTA E PORTA RIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'installazione di appositi contenitori.
2. È comunque fatto divieto di conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.
3. Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi possono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

ART. 36 - LAVAGGIO DEI CONTENITORI STRADALI E DEI MEZZI PER LA RACCOLTA

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento, i centri di raccolta dei rifiuti ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.

2. Di norma il lavaggio dei contenitori stradali dovrà avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.

ART. 37 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

ART. 38 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche e private, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate e il tipo di rifiuti prodotti.
2. Ai fini di ridurre la produzione e lo smaltimento dei rifiuti, i soggetti di cui al comma 1 devono organizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti uniformemente a quanto previsto dal Comune in accordo con i Gestori.
3. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni, oltre a quelli connessi alla raccolta prevista dal comma 2, sono posti direttamente a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Pubblica Amministrazione.

ART. 39 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ART. 40 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

ART. 41 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dall'Amministrazione comunale nei punti stabiliti, ovvero organizzare la raccolta e la gestione degli stessi uniformemente a quanto previsto dal Comune in accordo con il Gestore.
2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ART. 42 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. Tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni (cestini portarifiuti).
2. E' vietata altresì la posa sui parabrezza dei veicoli in sosta, ovvero il disseminare al suolo, di manifesti, volantini e/o qualunque altro materiale, volto a propagandare qualsivoglia attività.
3. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi.

PARTE IV - SANZIONI

ART. 43 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS. N. 152/2006

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600,00 a € 6.000,00 così come previsto dall'art. 255 del D. Lgs. 152/2006.
2. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.
3. Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 44 - VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 12 febbraio 2003 n. 4, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nelle fattispecie e nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'allegato C al presente regolamento.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile.
3. L'aggiornamento periodico degli importi riferito alle sanzioni di cui al presente articolo, sarà definito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

ART. 45 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente Regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 46 - RIFERIMENTO AD ALTRI REGOLAMENTI

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme di altri Regolamenti comunali, nel tempo vigenti.

ART. 47 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 48 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.
2. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento, qualora incompatibile o in contrasto con lo stesso.

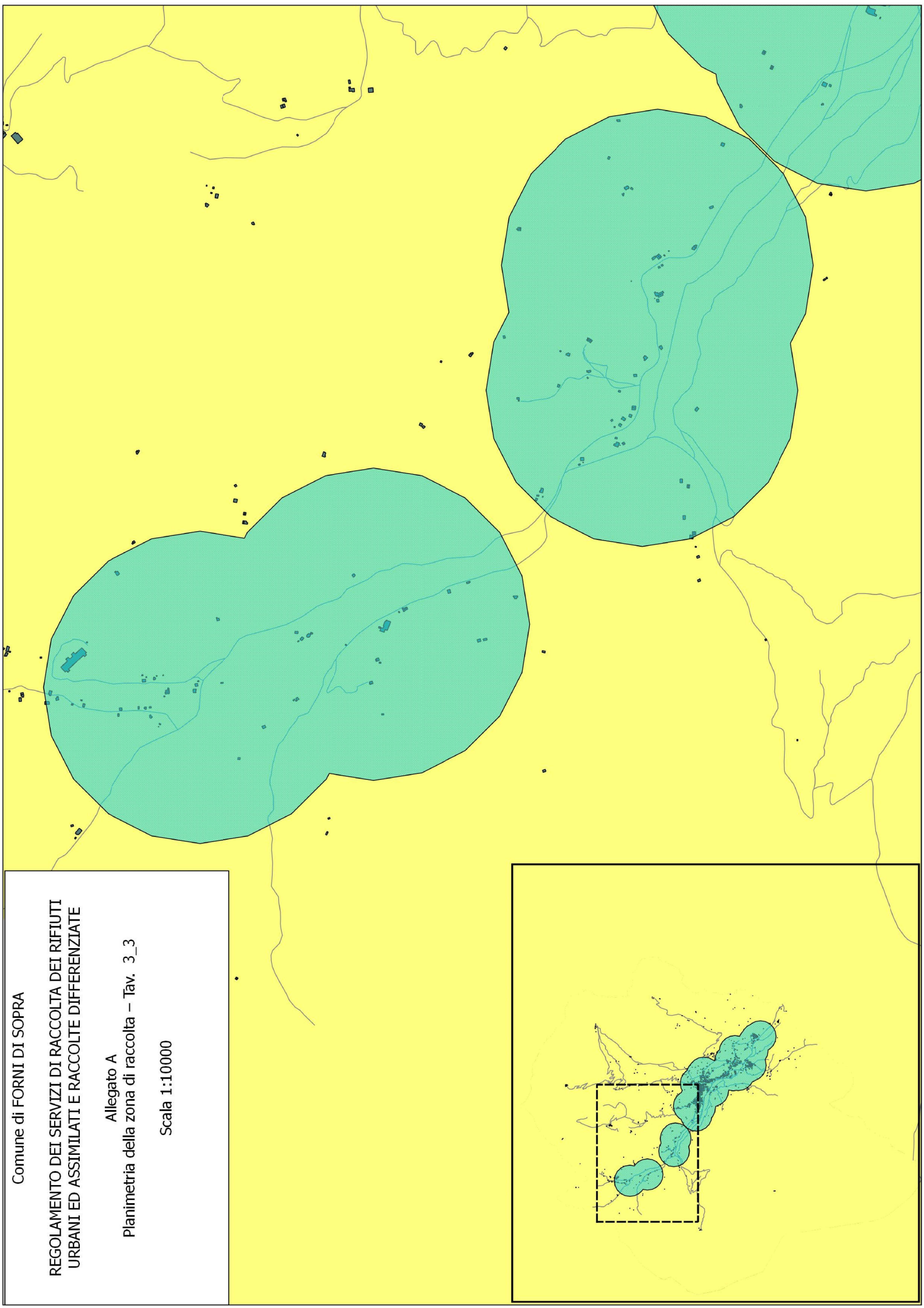
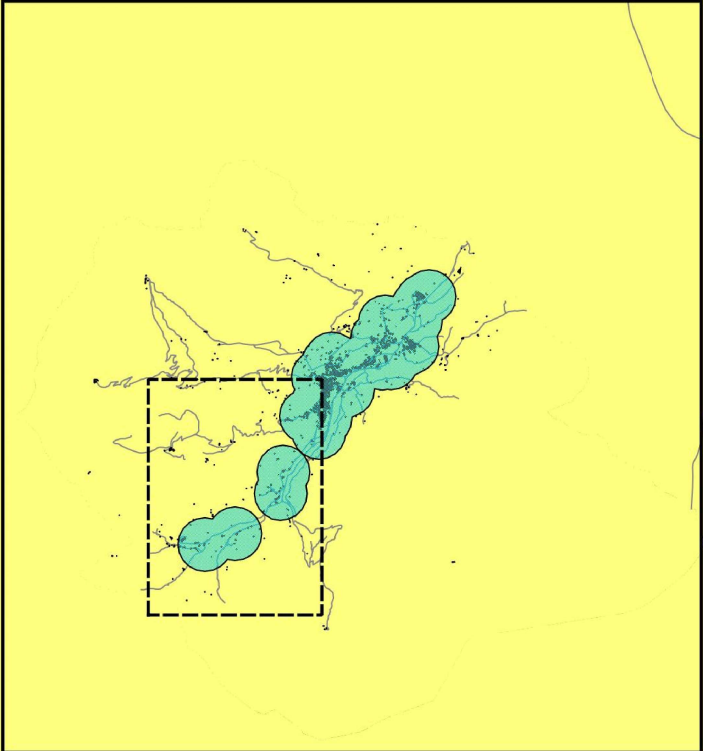
Comune di FORNI DI SOPRA

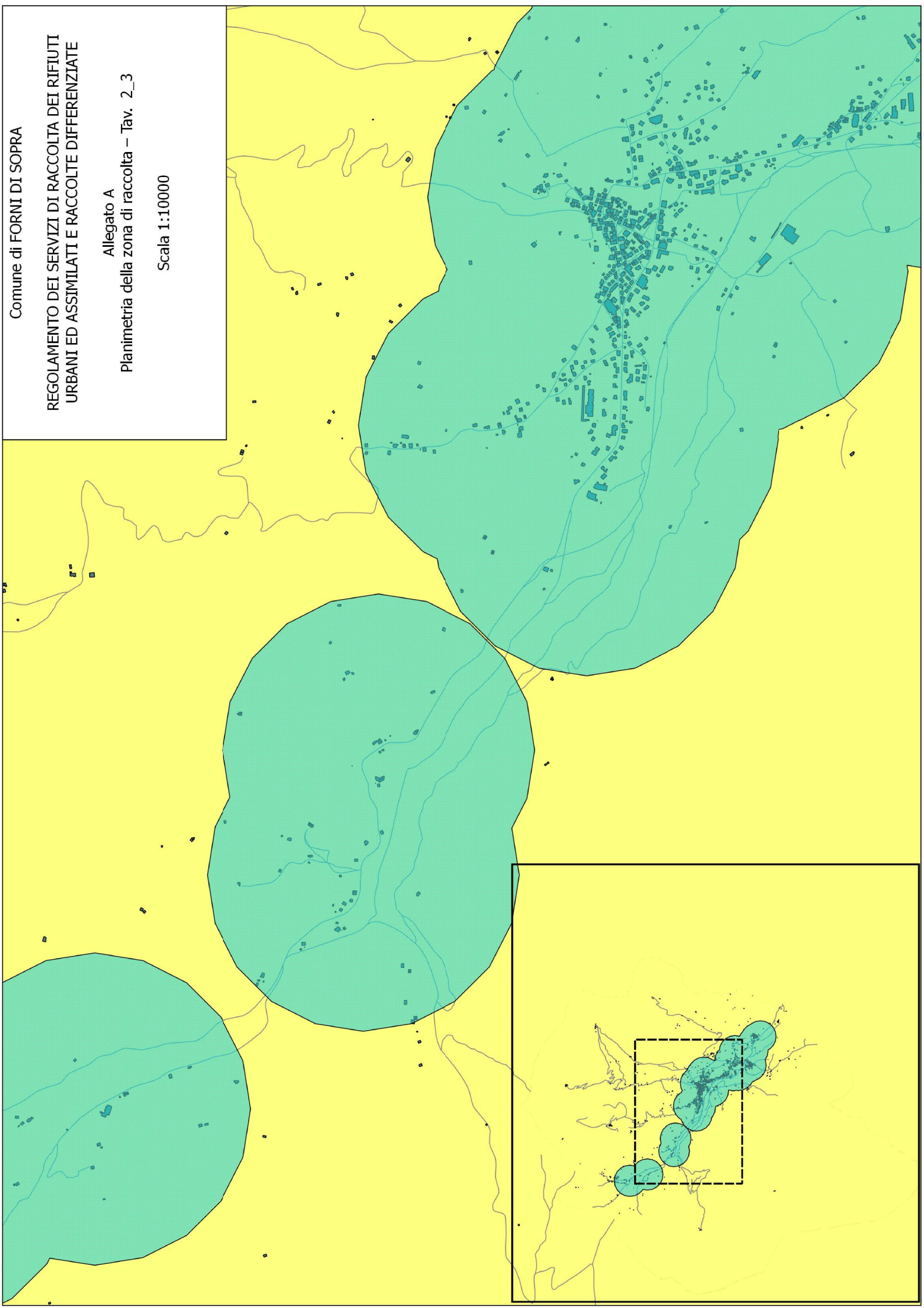
REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E RACCOLTE DIFFERENZIATE

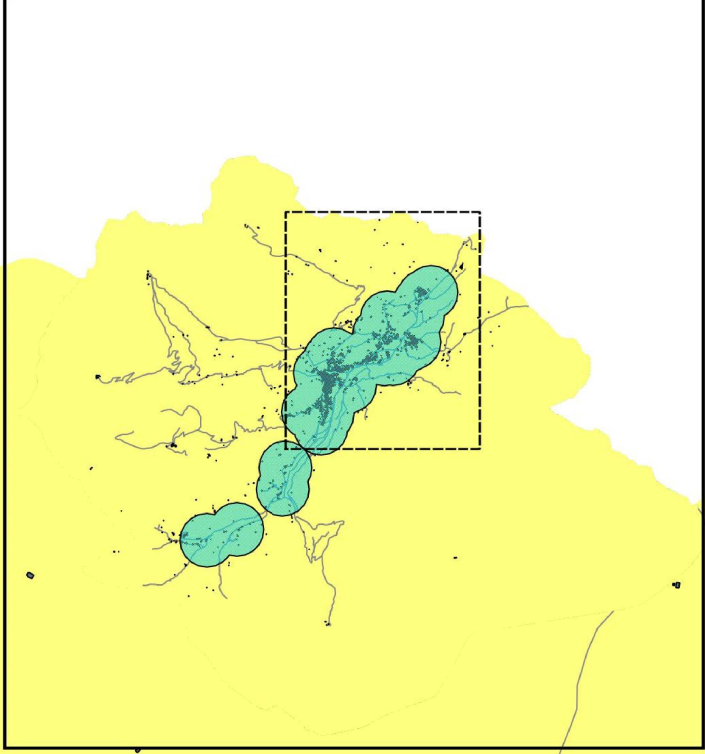
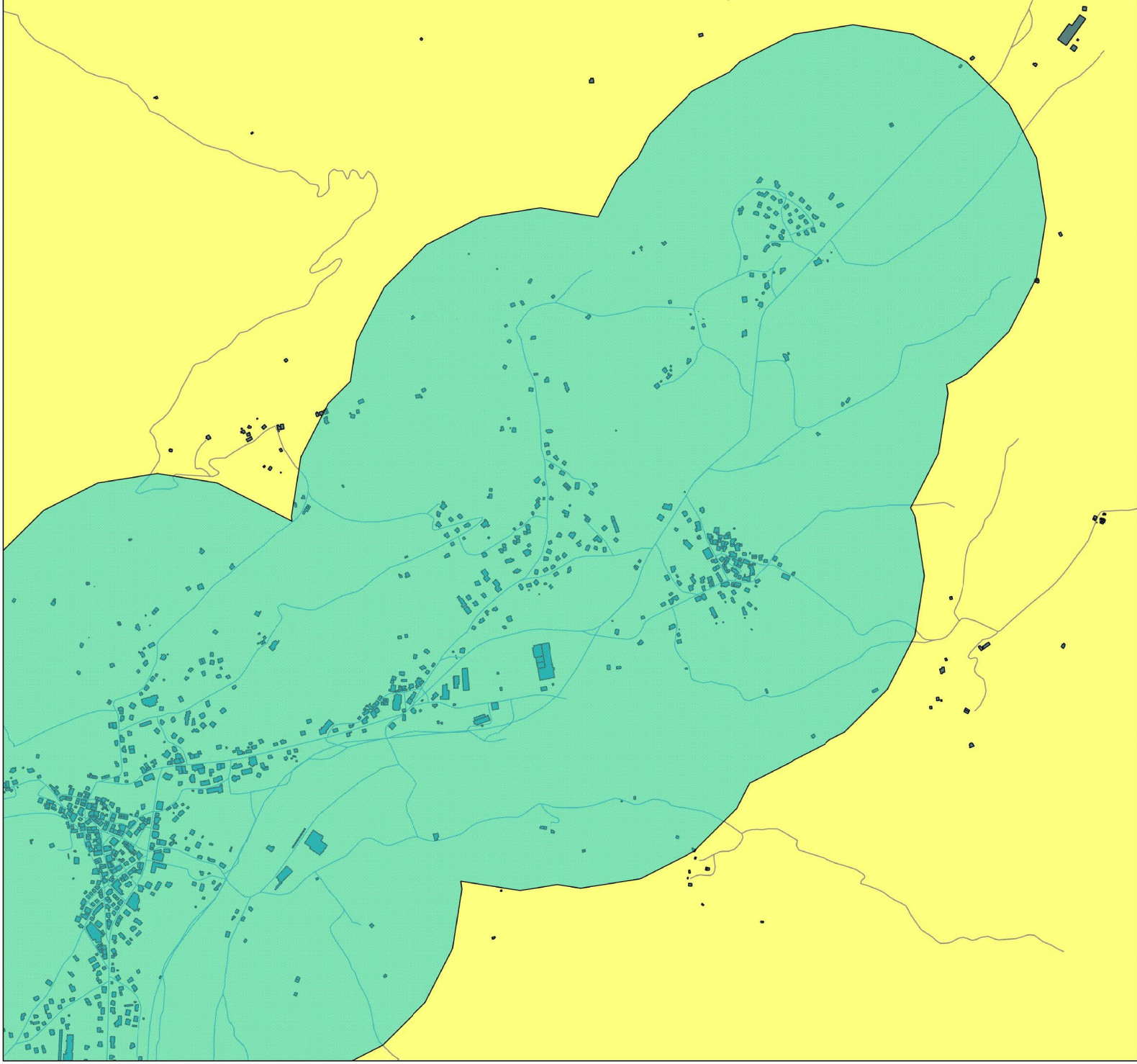
Allegato A

Planimetria della zona di raccolta – Tav. 3_3

Scala 1:10000







COMUNE DI FORNI DI SOPRA



ALLEGATO B

**Norme tecniche operative allegate al regolamento dei servizi di
raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate**

ART. 1 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 2 - DESCRIZIONE SINGOLE RACCOLTE.....	3
ART. 3 - DIMENSIONI CONTENITORI PER LE RACCOLTE PORTA A PORTA.....	9
ART. 4 - UTILIZZO PUNTI PROSSIMITA' SECONDE CASE.....	10
ART. 5 - UTILIZZO PUNTI PROSSIMITA' NEVE	10
ART. 6 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	10

ART. 1 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Presso il Comune di FORNI DI SOPRA sono istituiti i servizi di raccolta dei seguenti rifiuti urbani ed assimilati:

- a. Imballaggi in vetro, vetro;
- b. Carta e cartone;
- c. Imballaggi in plastica e in metallo;
- d. Plastiche rigide;
- e. Frazione organica umida;
- f. Frazione organica verde;
- g. Materiali ferrosi e metallici;
- h. Rifiuti legnosi;
- i. Oli e grassi vegetali esausti;
- j. Oli minerali usati;
- k. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- l. Batterie ed accumulatori al piombo;
- m. toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce CER 08 03 17;
- n. Rifiuti inerti da costruzione/demolizione;
- o. Carta catramata/cartongesso;
- p. Rifiuti ingombranti;
- q. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- r. Pile esauste;
- s. Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "t" e/o "f";
- t. Rifiuto secco residuo (inclusi i rifiuti depositati nei cestini stradali)
- u. Abbigliamento
- v. Prodotti tessili
- w. Pneumatici fuori uso
- x. Imballaggi in materiali misti
- y. Residui della pulizia stradale

ART. 2 - DESCRIZIONE SINGOLE RACCOLTE

A. **IMBALLAGGI IN VETRO, VETRO**: appartengono a questa categoria ad esempio rifiuti di imballaggi (bottiglie e vasetti) per alimenti in vetro vuoti.

Sono istituiti i seguenti sistemi di raccolta:

- a. Raccolta porta a porta: il rifiuto va conferito nei bidoncini consegnati all'utenza e caratterizzati dal colore verde;
- b. Contenitori stradali di colore verde (punti di prossimità o seconde case);
- c. Centro di raccolta;
- d. Raccolte presso specifiche utenze: direttamente presso le attività con maggiore produzione (bar, ristoranti, mense, ecc.) effettuata attraverso il conferimento del cosiddetto "vetro bar" effettuata con specifici contenitori con cadenza di raccolta di norma settimanale nei periodi dal 1° luglio al 31 agosto e da 15 dicembre al 15 marzo.

La frequenza di raccolta per i sistemi di cui alle lettere a) e b) è di norma quindicinale.

Sono inoltre autorizzati gli smaltimenti in Centro di raccolta le seguenti tipologie di vetro:

- Lastre di vetro
- Vetrocamere

- **Vetri retinati**

Sono esclusi i vetri speciali (blindati) e vetro ceramicato.

Ulteriori prescrizioni: è vietato utilizzare sacchetti di plastica.

Deroghe all'utilizzo dei contenitori in dotazione.

Qualora la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione o in mancanza degli stessi il conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità: secchio o bacinella coperti da porre a fianco del contenitore assegnato. Il peso del singolo collo non dovrà superare i 35 litri. Eventuali contenitori dovranno risultare idonei al prelievo manuale nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Va evitata la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici o animali.

- B. **CARTA E CARTONE**: appartengono a questa categoria rifiuti quali ad esempio, scatole e scatoloni, piccoli imballaggi in cartone (previa riduzione volumetrica), carta da imballo, giornali, quaderni, vecchi libri, moduli a carta continua, carta pulita in generale, riviste e tetrapak (cartoni del latte e dei succhi di frutta). Sono istituiti i seguenti sistemi di raccolta:

- a. Raccolta porta a porta: il rifiuto va conferito nei bidoncini consegnati all'utenza e caratterizzati dal colore giallo;
- b. Contenitori stradali di colore giallo (punti di prossimità o seconde case);
- c. Centro di raccolta;

La frequenza di raccolta per i sistemi di cui alle lettere a) e b) è di norma quindicinale. La frequenza di raccolta è settimanale nei mesi di luglio e agosto e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

Ulteriori prescrizioni: prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali prodotti non cartacei presenti all'interno dei cartoni (es. polistirolo, sacchetti, etc.). È vietato utilizzare sacchetti di plastica. Gli scatoloni e le scatole vanno rotti o piegati.

Deroghe all'utilizzo dei contenitori in dotazione.

Possono essere collocati, in prossimità dei contenitori, rifiuti in carta e cartone purché depositati ordinatamente e ridotti di volume.

Va evitata la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici o animali.

- C. **IMBALLAGGI IN PLASTICA E IN METALLO**: appartengono a questa categoria rifiuti di imballaggi costituiti principalmente da polietilene (PE), polietilene tereftalato (PET), che costituisce la materia prima più utilizzata per i contenitori di prodotti liquidi, il cloruro polivinile (PVC) e polistirolo (PG). Sono ad esempio imballaggi in plastica, contenitori per liquidi, dispenser, erogatori, vaschette per alimenti senza evidenti residui putrescibili, elementi antiurto in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc. Appartengono a questa categoria anche rifiuti di imballaggi in acciaio e metalli (es. lattine e barattoli in alluminio e banda stagnata volume massimo 5 lt. privi di evidenti residui del contenuto; tappi e coperchi in metallo; vaschette di alluminio, fogli di alluminio). Sono istituiti i seguenti sistemi di raccolta:

- a. Raccolta porta a porta: il rifiuto va conferito nei sacchi semitrasparenti consegnati all'utenza e caratterizzati dal colore azzurro;
- b. Contenitori stradali di colore blu (punti di prossimità o seconde case);
- c. Centro di raccolta;

La frequenza di raccolta per i sistemi di cui alle lettere a) e b) è di norma quindicinale. La frequenza di raccolta è settimanale nei mesi di luglio e agosto e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

Ulteriori prescrizioni: i materiali devono risultare privi di evidenti residui.

Deroghe all'utilizzo dei sacchi in dotazione.

Possono essere collocati, in prossimità dei sacchi, imballaggi in plastica e in metallo (es. cassette polistirolo opportunamente impacchettato) purché depositati ordinatamente.

Va evitata la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici o animali.

- D. **PLASTICA RIGIDA**: appartengono a questa categoria rifiuti costituiti principalmente da polietilene e polipropilene (es. sedie e tavoli da giardino, cassette rigide, vasi e sottovasi, secchi per idropittura, fusti e taniche, secchi, bacinelle, cestini di uso domestico, giocattoli interamente in plastica, tubo corrugato per l'edilizia, ecc. Non sono ammessi rifiuti quali: tubo corrugato per impianti elettrici, giocattoli multimateriali, canalette per impianti elettrici, tubi e altri manufatti in PVC, lastre in plexiglass e policarbonato, recinzioni da cantiere, tapparelle e griglie, imballaggi in plastica - tranne cassette per frutta e verdura).

Sono istituite le seguenti tipologie di raccolta:

- a. Su chiamata - per i soli utenti domestici: il ritiro avrà luogo direttamente al domicilio, previo appuntamento telefonico. Il limite massimo conferibile per ogni prenotazione è di m³ 3. La frequenza di raccolta è quindicinale;
- b. Centro di raccolta.

Ulteriori prescrizioni: i materiali devono risultare privi di evidenti residui.

- E. **FRAZIONE ORGANICA UMIDA**: appartengono a questa categoria i resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi, gusci d'uovo, fondi di caffè, filtri di tè e tisane, salviette di carta unte, ceneri di legno spente, fiori recisi, gusci di frutta secca, escrementi di piccoli animali domestici su lettiera compostabile o naturale, altri rifiuti biodegradabili.

Non sono ammessi involucri di qualsiasi tipo in plastica, poliaccoppiato o metallo, sacchetti di plastica, il rifiuto verde, qualsiasi sostanza non biodegradabile.

Sono istituiti i seguenti sistemi di raccolta:

- a. Raccolta porta a porta: il rifiuto va conferito nei bidoncini consegnati all'utenza e caratterizzati dal colore marrone.
- b. Contenitori stradali di colore marrone (punti di prossimità o seconde case).
- c. Centro di Raccolta.

La frequenza di raccolta per i sistemi di cui alle lettere a) e b) è di norma bisettimanale da giugno a settembre e settimanale da ottobre a maggio.

I sacchi da utilizzare devono essere quelli distribuiti dal gestore, con le seguenti eccezioni:

- i. sono ammessi tutti i sacchetti in materiale termoplastico non additivato, biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002;
- ii. i fioristi sono autorizzati a conferire il rifiuto organico senza sacco.

Per la raccolta del rifiuto umido va esposto il solo bidoncino marrone: è vietato esporre per la raccolta il cestino da 10lt e/o il sacchetto biodegradabile e compostabile.

Deroghe all'utilizzo dei contenitori in dotazione

Qualora la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione o in mancanza degli stessi il conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità: secchio o bacinella coperti da porre a fianco del contenitore assegnato. Il peso del singolo collo non dovrà superare i 20 chilogrammi. Eventuali contenitori dovranno risultare idonei al prelievo manuale nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Va evitata la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici o animali.

Tali rifiuti possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta previo opportuna autorizzazione.

- F. **FRAZIONE ORGANICA VERDE**: è costituita dai residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici di utenze domestiche. Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta.

- G. **MATERIALI FERROSI E METALLICI**: appartengono a questa categoria i rifiuti costituiti da materiali metallici.
Sono istituite le seguenti tipologie di raccolta:
- a. **Su chiamata - per i soli utenti domestici**: il ritiro avrà luogo direttamente al domicilio, previo appuntamento telefonico. Il limite massimo conferibile per ogni prenotazione è di m³ 3. La frequenza di raccolta è quindicinale;
 - b. **Centro di raccolta**.
- H. **RIFIUTI LEGNOSI**: appartengono a questa categoria i materiali costituiti principalmente da legno (legno naturale, impregnato, trattato, verniciato: mobili e altri manufatti in legno e vimini, mobili e pannelli in legno truciolato, compensato, impiallacciato, tamburato, etc., imballaggi in legno come bancali, cassette della frutta, etc., tavole e travi, infissi in legno, tronchi e ceppaie). Non rientrano in questa tipologia di rifiuto il legno bruciato, impregnato con creosoto, traversine ferroviarie, pali telefonici.
Sono istituite le seguenti tipologie di raccolta:
- a. **Su chiamata - per i soli utenti domestici**: il ritiro avrà luogo direttamente al domicilio, previo appuntamento telefonico. Il limite massimo conferibile per ogni prenotazione è di m³ 3. La frequenza di raccolta è quindicinale;
 - b. **Centro di raccolta**.
- I. **OLI E GRASSI VEGETALI ESAUSTI**: appartengono a questa categoria i rifiuti costituiti da oli da frittura, oli domestici, provenienti dalle sole utenze domestiche oppure provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche. Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta.
- J. **OLI MINERALI USATI**: la raccolta degli oli minerali usati di provenienza domestica, avviene tramite conferimento in apposito contenitore, tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee, per il successivo avvio ad impresa aderente ai consorzi previsti dalla normativa vigente. Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta.
- K. **RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)**: ad esaurimento della loro durata operativa i RAEE domestici così come previsto dal D.Lgs. 151/05 - DM 8 marzo 2010, n. 65, possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. E' inoltre previsto il conferimento dei RAEE al servizio urbano eccetto il caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o sia danneggiata. In aggiunta alla consegna del RAEE al rivenditore sono istituiti i seguenti sistemi di raccolta:
- a. **Centro di raccolta**;
 - b. **Su chiamata - solo per utenti domestici**: il ritiro avrà luogo direttamente al domicilio, previo appuntamento telefonico - Limite massimo conferibile per prenotazione m³ 3.
La frequenza di raccolta è quindicinale;
- L. **BATTERIE ED ACCUMULATORI AL PIOMBO (BATTERIE DELLE AUTO)**: gli accumulatori esausti di provenienza domestica saranno collocati in apposito contenitore a tenuta stagna posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi e consegnati successivamente ai consorzi previsti dalla normativa vigente.
Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta.

- M. **TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE CER 08 03 17:**
Sono ammesse **cartucce/toner** per stampanti laser, getto di inchiostro e simili. Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta.
- N. **RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE/DEMOLIZIONE:** sono ammessi i rifiuti inerti quali i sanitari, vasi di coccio e ceramica, piatti e tazzine in ceramica, piastrelle, calcinacci, mattoni e laterizi, piastre e altri manufatti in cemento, pietre da opera derivanti da attività domestica. Non sono ammessi: la terra di scavo, i manufatti in cemento-amianto (eternit), i materiali contaminati da sostanze pericolose o da materie plastiche, il cartongesso, le guaine bituminose, la carta catramata, la lana di roccia e di vetro oltre agli isolanti. Tali rifiuti vanno conferiti presso il centro di raccolta.
Ulteriori prescrizioni: Servizio riservato alle utenze domestiche. E' ammesso un quantitativo massimo per ciascun conferimento pari a 0,500 mc/giorno.
- O. **RIFIUTI DI CARTA CATRAMATA - CARTONGESSO:** Sono ammessi i rifiuti in carta catramata, guaine bituminose, cartongesso, lana di roccia e di vetro, da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari.
Sono istituiti i seguenti sistemi di raccolta:
a. Su chiamata – solo per utenti domestici: il ritiro avrà luogo direttamente al domicilio, previo appuntamento telefonico. Limite massimo conferibile per prenotazione m³ 0,5.
Ulteriori prescrizioni: servizio riservato alle utenze domestiche.
- P. **INGOMBRANTI:** appartengono a questa categoria oggetti e materiali che, per loro natura o dimensioni, non possono essere inseriti nei cassonetti o nei bidoncini per il secco residuo, ad esempio mobili (armadi, tavoli, poltrone, divani, ecc.) ed oggetti diversi (materassi, ecc.).
Sono istituite le seguenti tipologie di raccolta:
a. Su chiamata - per i soli utenti domestici: il ritiro avrà luogo direttamente al domicilio, previo appuntamento telefonico. Il limite massimo conferibile per ogni prenotazione è di m³ 3. La frequenza di raccolta è quindicinale;
b. Centro di raccolta.
- Q. **PRODOTTI FARMACEUTICI INUTILIZZATI, SCADUTI O AVARIATI:** appartengono a questa categoria i farmaci scaduti o avariati privi di confezione, sono istituiti i seguenti sistemi di raccolta:
a. Contenitori stradali posizionati sul territorio. La frequenza di raccolta è mensile;
b. Centro di raccolta.
- R. **PILE ESAUSTE:** le pile e gli accumulatori usati devono essere consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori, ovvero devono essere conferiti attraverso la raccolta differenziata con le modalità di sotto riportate. Sono istituiti i seguenti sistemi di raccolta:
a. Contenitori stradali posizionati sul territorio. La frequenza di raccolta è mensile;
b. Centro di raccolta.

S. **SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE**: i prodotti, etichettati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e alle modifiche introdotte dal Regolamento CE 1272/2008 (CPL), vengono conferiti da parte degli utenti domestici. I prodotti sono:

- i. benzine, candeggina, collanti, diluenti per vernici, disinfettanti, fertilizzanti;
- ii. prodotti per la casa (colle, cera per pavimenti, acetone per unghie, antitarli, tintura per scarpe e smacchiatori);
- iii. prodotti per il giardinaggio (antiparassitari, topicidi, battericidi, diserbanti e insetticidi);
- iv. bianchetti e trieline;
- v. prodotti per lo sviluppo fotografico;
- vi. lucidanti;
- vii. disinfestanti;
- viii. acido cloridrico, solforico, muriatico, candeggina, vernici, liscive, insetticidi, alcool e ammoniaca;
- ix. prodotti per il fai da te (isolanti, solventi, acidi, adesivi, mastici, diluenti, antiruggine allo zinco, petrolio bianco e acquaragia);
- x. bombolette spray (con gas infiammabile, con CFC);
- xi. colori, lacche, solventi;
- xii. prodotti per la pulizia domestica;
- xiii. cosmetici, concimi chimici anticrittogamici.

Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta.

Ulteriori prescrizioni: Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

T. **RIFIUTO SECCO RESIDUO**: viene raccolto con il sistema del porta a porta e va conferito nei bidoncini consegnati all'utenza e caratterizzati dal colore grigio.

La cadenza della raccolta è di norma settimanale.

In taluni casi viene effettuato un secondo giro di raccolta del rifiuto secco residuo rivolto unicamente a:

- a. utenti specificatamente autorizzati;
- b. contenitori del Comune e del magazzino comunale, anche per sagre e manifestazioni.

Ulteriori prescrizioni: materiali e oggetti taglienti vanno conferiti in condizioni di sicurezza (es. avvolti in una carta, all'interno di un contenitore di plastica, etc.).

Tali rifiuti possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta previo opportuna autorizzazione.

U. **ABBIGLIAMENTO**: Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta. I rifiuti ammessi **devono essere puliti e in buono stato.**

Comprendono in via esemplificativa: Abiti, scarpe appaiate, borse e zaini, accessori, Biancheria e altri tessili puliti (coperte, piumini, lenzuola, tovaglie, tappeti, copri piumone, guanciali, tende, ecc)

V. **PRODOTTI TESSILI**: Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta. I rifiuti ammessi **devono essere puliti e usurati e non più utilizzabili.**

W. PNEUMATICI FUORI USO: Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta. Sono ammessi i pneumatici fuori uso per autoveicoli e motoveicoli di esclusiva provenienza domestica privi di cerchioni metallici e di residui. Servizio riservato alle utenze domestiche. È ammesso un quantitativo massimo pari a quattro/otto pneumatici all'anno per utenza.

X. IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI: Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta. Sono ammessi imballaggi «multimateriali» e non ai rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.

Y. RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE: (spazzamento stradale) Tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta.

ART. 3 - DIMENSIONI CONTENITORI PER LE RACCOLTE PORTA A PORTA

1. A ciascuna utenza vengono messi a disposizione idonei contenitori e sacchi per la raccolta come di seguito specificato:

TIPO DI RIFIUTO	UTENZA SINGOLA	UTENZA CONDOMINIALE	UTENZA NON DOMESTICA
Rifiuto organico (colore identificativo marrone)	Biopattumiera lt 10 bidoncino da lt 25	Bidoni carrellati lt 120 o lt 240 per ogni utente di biopattumiera lt 10	Biopattumiera lt 10 e bidoncino da lt 25 o bidoni carrellati lt 120 o lt 240
Secco Residuo (colore identificativo grigio)	Bidoncino da lt 40 o da lt 70	Bidoni carrellati lt 120/240 cassonetti lt 1100	Bidoncino da lt 40 o da lt 70 Bidoni carrellati lt 120/240 cassonetti lt 1100
Vetro (colore identificativo verde)	Bidoncino da lt 35	Bidoni carrellati lt 120/240	Bidoncino da lt 35 Bidoni carrellati lt 120/240
Carta (colore identificativo giallo)	Bidoncino da lt 40 o da lt 50	Bidoni carrellati lt 120/240 cassonetti lt 1100	Bidoncino da lt 40 o da lt 50 Bidoni carrellati lt 120/240 cassonetti lt 1100
Imballaggi in plastica e lattine (colore identificativo azzurro/blu)	Sacchi semitrasparenti		Sacchi semitrasparenti / cassonetti lt 1100

2. Alle utenze non domestiche saranno consegnati i contenitori e i sacchi in funzione del tipo di rifiuto prodotto, determinato sulla base dell'attività svolta. Alle utenze non domestiche che lo richiedano verranno forniti contenitori/sacchi aggiuntivi alla dotazione standard assegnata.
3. Le utenze condominiali, a condizione che la scelta venga effettuata dall'unanimità dei condomini o dall'assemblea condominiale, possono richiedere per il rifiuto organico, secco residuo, vetro e carta, la fornitura di contenitori previsti al comma 1 per le utenze condominiali.
4. Le utenze condominiali vengono invece trattate come utenza singola per gli imballaggi in plastica e lattine.
5. Le utenze non domestiche, ubicate in condomini, possono usufruire della stessa batteria di contenitori per la frazione riciclabile utilizzata dalle utenze domestiche se sono ad esse assimilabili per qualità e quantità dei rifiuti prodotti; a ciascuna utenza non domestica vengono assegnati propri contenitori per il rifiuto secco residuo.
6. Nel caso di edificio in cui siano presenti più utenze non domestiche, le stesse possono richiedere di conferire le frazioni differenziabili/riciclabili in contenitori comuni. La possibilità di conferimento presso la stessa batteria di contenitori, a cui potranno accedere esclusivamente le utenze non

domestiche che lo avranno richiesto, verrà concessa solo laddove vi siano spazi sulla proprietà privata sufficienti per il collocamento dei contenitori.

ART. 4 - UTILIZZO PUNTI PROSSIMITA' SECONDE CASE

1. Sono istituiti presso le tettoie site:
 - Località Santaviola, di via Nazionale
 - Retro sede municipale, di via Parsilan
 - Frazione Vico, di via Savorgnan
 - Parcheggio fronte vigili del fuoco, frazione Cella, di via Nazionale
 - Frazione Andrazza, di via Primulaun punto di prossimità dedicato agli utenti di seconde case.
2. Gli utenti di seconde case che necessitassero di utilizzare i punti di prossimità di cui al comma 1, dopo aver ritirato i contenitori personali, potranno chiedere copia delle chiavi dei contenitori qualora gli stessi siano forniti di chiusura.
3. L'utilizzo del punto di prossimità è consentito solo quando l'utente deve allontanarsi dal Comune senza poter attendere la prima giornata utile di raccolta porta a porta.

ART. 5 - UTILIZZO PUNTI DI RACCOLTA IN CASO DI NEVE

1. Nei casi previsti dall'art. 22 comma 6 del Regolamento saranno resi accessibili liberamente i seguenti punti di prossimità:
 - a. Punto seconde case (di cui all'articolo precedente);

ART. 6 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:
 - a. rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci d'uova e di noci, scarti del pesce);
 - b. ramaglie, potature, erba, fiori e foglie;
 - c. cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
 - d. residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - e. escrementi di piccoli animali domestici su lettiera compostabile o naturale;
 - f. cenere di legna. (in piccole quantità).
2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di frittura, lettiere di animali domestici non compostabili e non naturali, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composteur ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde).
4. Sono vietate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta.
6. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - a. l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art. 889 del codice civile;

- b. deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, etc.);
- c. deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
- d. deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
- e. deve essere evitata la formazione di cattivi odori;
- f. il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato in frammenti;
- g. in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
- h. è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco ed il potenziamento del processo di decomposizione.

COMUNE DI FORNI DI SOPRA



ALLEGATO C

**Elenco delle violazioni al regolamento e relative sanzioni
comminabili dall'amministrazione comunale**

Descrizione Violazione	Sanzione Amministrativa pecuniaria (min – max)	Riferimenti Normativi e/o Regolamentari
Mancato rispetto delle norme sull'assimilazione ai rifiuti urbani	€ 250,00 – € 1.000,00	Artt. 10, 11 e 12 Regolamento
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati	€ 250,00 – € 1.000,00	Art. 14 Regolamento
Conferimento dei rifiuti in maniera non differenziata	€ 25,00 - € 250,00	Art. 17 c. 1 Regolamento
Conferimento dei rifiuti con modalità non conformi a quelle disciplinate dal Regolamento	€ 25,00 - € 250,00	Art. 17 c. 2 Regolamento
Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade	€ 25,00 - € 150,00	Art. 17 c. 3, art. 21 c. 5 Regolamento
Cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti	€ 25,00 - € 150,00	Art. 17 c. 4 Regolamento
Attivazione di iniziative di Raccolta Differenziata da parte di Associazioni, Enti o Imprese Pubbliche o private senza preliminare approvazione dell'Amministrazione Comunale	€ 25,00 - € 250,00	Art. 17 c. 5 Regolamento
Detenzione di rifiuti urbani pericolosi in condizioni tali da causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente	€ 50,00 - € 500,00	Art. 17 c. 6 Regolamento
Conferimento di rifiuti da parte di soggetto non rientranti tra le categorie di cui all'art. 17 c. 8 del Regolamento	€ 25,00 - € 150,00	Art. 17 c. 7 Regolamento
<u>Per raccolta tramite contenitori stradali</u>		
Introduzione nei cassonetti oggetti di grande volumetria senza preventiva riduzione volumetrica	€ 25,00 - € 250,00	Art. 20 c. 3 lettera a) Regolamento
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori	€ 50,00 - € 250,00	Art. 20 c. 3 lettera b) Regolamento
Introduzione nei contenitori insieme ai rifiuti urbani domestici ed assimilati, di rifiuti urbani ingombranti, di rifiuti pericolosi, di sostanze allo stato liquido, di materiali in fase di combustione, accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.), di rifiuti inerti e di materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di destinazione	€ 50,00 - € 250,00	Art. 20 c. 3 lettera c) e d) Regolamento
Sblocco dei freni di stazionamento	€ 25,00 - € 150,00	Art. 20 c. 3 lettera e) Regolamento
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)	€ 25,00 - € 150,00 oltre al costo dei contenitori danneggiati, fatta salva la disciplina contenuta nell'art. 635 del Codice Penale	Art. 20 c. 3 lettera f) Regolamento

Descrizione Violazione	Sanzione Amministrativa pecuniaria (min – max)	Riferimenti Normativi e/o Regolamentari
Spostamento non autorizzato di contenitori stradali	€ 25,00 - € 150,00	Art. 21 c. 7 Regolamento
<u>Per raccolta tramite sistema porta a porta</u>		
Utilizzo dei contenitori consegnati in comodato per operazioni non previste	€ 25,00 - € 150,00	Art. 22 c. 1 Regolamento
Utilizzo di contenitori e scambio di contenitori con quelli di altri utenti	€ 25,00 - € 150,00	Art. 22 c. 3 e 4 Regolamento
Mancata riconsegna dei contenitori consegnati in caso di cessazione dell'utenza	€ 25,00 - € 150,00	Art. 22 c. 5 Regolamento
Mantenimento dei contenitori per la raccolta porta a porta all'interno della proprietà privata o condominiale e/o degli spazi pertinenziali di ciascun immobile.	€ 25,00 - € 150,00	Art. 23 c. 1 lettera a) Regolamento
Mantenimento dei contenitori per la raccolta porta a porta non protetti alla vista pubblica.	€ 25,00 - € 500,00	Art. 23 c. 1 lettera b) Regolamento
Esposizione dei contenitori con intralcio la circolazione stradale o pedonale		Art. 23 c. 3 lettera a) Regolamento
Mancato rispetto delle giornate di esposizione dei contenitori	€ 25,00 - € 250,00	Art. 23 c. 3 lettera b) Regolamento
Mancato rispetto orario di esposizione dei contenitori	€ 25,00 - € 250,00	Art. 23 c. 3 lettera b) Regolamento
Mancato riposizionamento dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento	€ 25,00 - € 500,00	Art. 23 c. 5 Regolamento
Posizionamento di sacchi, materiali, rifiuti non ordinato o non adeguatamente confezionati	€ 25,00 - € 250,00	Art. 24 c. 2 Regolamento
Rifiuti non conformi, per natura, momento di esposizione o confezionamento a quanto previsto nel Regolamento e relativo allegato B	€ 25,00 - € 250,00	Art. 22 c. 2 Regolamento
Utilizzo dei cestini stradali per lo smaltimento di rifiuti domestici o non domestici	€ 25,00 - € 250,00	Art. 35 Regolamento
Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di Raccolta rifiuti	€ 25,00 - € 500,00	
Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	€ 100,00 - € 500,00	Art. 37 Regolamento
Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	€ 100,00 - € 400,00	Art. 37 Regolamento

Descrizione Violazione	Sanzione Amministrativa pecuniaria (min – max)	Riferimenti Normativi e/o Regolamentari
Mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati	€ 100,00 - € 500,00	Art. 38 Regolamento
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci	€ 25,00 - € 250,00	Art. 39 Regolamento
Mancata pulizia di terreni e aree	€ 25,00 - € 250,00	Art. 40 Regolamento
Abbandono di rifiuti su spazi ed aree pubbliche	€ 100,00 - € 400,00	Art. 42 Regolamento
Violazione delle prescrizioni del regolamento altrimenti non sopra specificate	€ 25,00 - € 500,00	

COMUNE DI FORNI DI SOPRA



ALLEGATO D al Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate

**NORME PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DI
FORNI DI SOPRA – FORNI DI SOTTO
UBICATO IN VIA IV NOVEMBRE – LOCALITA' AGRI
33024 FORNI DI SOPRA (UD)**

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI RACCOLTA	4
ART. 3 - PERSONALE DI CUSTODIA	4
ART. 4 - ACCESSO	5
ART. 5 - CONFERIMENTO E CONDIZIONI DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA	5
ART. 6 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO, DEPOSITO E GESTIONE	6
ART. 7 - DURATA DEL DEPOSITO.....	9
ART. 8 - OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO CONTENITORI.....	9
ART. 9 - OBBLIGHI E DIVIETI.....	9

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Le presenti norme hanno per oggetto la gestione e l'utilizzo di un'area pubblica presidiata e allestita dove si svolge attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso il centro di raccolta, integra le raccolte differenziate svolte con servizio stradale e porta a porta.
2. Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferiti nel centro di raccolta sono le seguenti:
 - a) imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
 - b) imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 - c) imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
 - d) imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
 - e) imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
 - f) imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 - g) contenitori T/FC, provenienti da utenze domestiche (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
 - h) rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
 - i) rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
 - j) frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
 - k) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
 - l) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - m) oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 - n) oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti, provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 26*)
 - o) vernici, inchiostri, adesivi e resine, provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
 - p) farmaci, provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 - q) batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*, provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 33*)
 - r) rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
 - s) rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
 - t) rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
 - u) sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 - v) ingombranti (codice CER 20 03 07)
 - w) toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*, provenienti da utenze domestiche (codice CER 08 03 18)
 - x) componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*, limitatamente ai toner e cartucce da stampa provenienti da utenze domestiche (16 02 16)
 - y) gas in contenitori a pressione, limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico (codice CER 16 05 04* - 16 05 05)
 - z) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (codice CER 17 01 07)
 - aa) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (codice CER 17 09 04)
 - bb) batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*, provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 34)
 - cc) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 12 del "Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate", ad esclusione unicamente del "residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali". Tali rifiuti sono ammessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 12 del "Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate".
 - dd) abbigliamento (CER 20 01 10)

- ee) prodotti tessili (CER 20 01 11)
- ff) pneumatici fuori uso (CER 16 01 03)
- gg) imballaggi in materiali misti (CER 05 01 06)
- hh) residui della pulizia stradale (CER 20 03 03)

3. La finalità primaria è quella di:

- a) ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione;
- b) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il centro di raccolta è autorizzato dal Comune in cui ha sede l'area nel rispetto delle norme tecniche e gestionali stabilite dal D.M. 8 aprile 2008
2. Il centro di raccolta, allestito nel rispetto di tutte le norme regionali e statali che stabiliscono requisiti costruttivi dei centri di raccolta stessi e delle norme in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro, localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano, deve essere dotato di apposita ed esplicita cartellonistica esterna, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia:
 - a) le caratteristiche del centro di raccolta,
 - b) le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti,
 - c) gli orari di apertura,
 - d) le norme di comportamento,
3. Il centro di raccolta deve essere inoltre dotato di apposita ed esplicita cartellonistica interna identificante le diverse/i aree/contenitori di conferimento.
4. L'orario di apertura è definito in funzione delle necessità di rendere fruibile il centro di raccolta agli utenti ed in accordo con le esigenze dei Comuni convenzionati.

ART. 3 - PERSONALE DI CUSTODIA

1. Per personale di custodia si intendono i soggetti ai quali è stata affidata la gestione e la conduzione del centro di raccolta.
2. Qualora il personale di custodia venga svolto da soggetti terzi alle Amministrazioni Comunali convenzionate, questo deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
3. Il personale di custodia è tenuto:
 - a) alla conduzione del centro di raccolta nel rispetto delle presenti norme e dell'eventuale contratto stipulato;
 - b) a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti uffici comunali, fatte salve quelle incompatibili con le presenti norme, nel rispetto del contratto stipulato.
4. In particolare il personale di custodia ha il compito di:
 - a) aprire e chiudere il centro di raccolta negli orari stabiliti;
 - b) sorvegliare nelle ore di apertura della stessa al fine di:
 - i. evitare l'abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - ii. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o aree adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti o che conferiscano in modo indifferenziato;
 - iii. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature e ai contenitori;
 - c) controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti;
 - d) accertare, a seguito di un esame visivo, l'idoneità dei rifiuti conferiti, assicurando la loro collocazione in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
 - e) fornire assistenza all'utenza al momento del conferimento e sensibilizzarla ad un corretto e maggiore conferimento differenziato di rifiuti;
 - f) segnalare ai competenti uffici comunali:
 - i. ogni violazione delle presenti norme;

- ii. qualsiasi disfunzione o danno venga rilevato, sia riferito alle strutture, attrezzature, contenitori sia riguardante l'organizzazione o la funzionalità dei servizi;
 - iii. eventuali possibilità e/o esigenze di nuove differenziazioni, comprensive di modalità di effettuazione, costi e benefici;
- g) effettuare la manutenzione ordinaria dell'area relativamente ai seguenti interventi:
- i. pulizia e disinfezione periodica del centro di raccolta;
 - ii. rimozione giornaliera dei rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro;
 - iii. piccole manutenzioni eseguibili nei normali orari di presenza presso l'area, piccoli interventi di conservazione delle strutture;
 - iv. manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura delle siepi, diserbo dei piazzali e pulizia della recinzione da infestanti);
 - v. manutenzione delle griglie e delle caditoie.
5. Il personale di custodia addetto deve essere qualificato, adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili e munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti.
6. Il personale incaricato alla gestione del centro di raccolta coadiuverà, anche manualmente, gli utenti che dimostrino di non essere in grado di provvedere da soli al conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo alle categorie sociali poco avvezze ai lavori manuali, ad esempio anziani, donne o disabili, sempre nel rispetto delle vigenti normative riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il personale addetto dovrà in ogni caso rifiutare il conferimento di rifiuti non compresi in quelli citati nell'elenco di cui all'art. 1 delle presenti norme.
8. Ai fini della contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, il personale di custodia dovrà compilare uno schedario numerato progressivamente e, per i rifiuti pericolosi, il registro di carico scarico.

ART. 4 - ACCESSO

1. Sono ammessi, al conferimento i seguenti soggetti:
- a) le utenze domestiche dei Comuni convenzionati alle quali può essere richiesta, da parte del personale incaricato, l'esibizione di idoneo documento di riconoscimento;
 - b) le utenze non domestiche dei Comuni convenzionati per le tipologie ed i quantitativi assimilati dagli stessi;
 - c) altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni ai Comuni convenzionati.
3. E' vietato l'accesso al centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto che ai mezzi e persone autorizzate.

ART. 5 - CONFERIMENTO E CONDIZIONI DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e le indicazioni fornite dal personale di custodia.
2. I rifiuti possono essere conferiti al centro di raccolta in quantità nel limite massimo di 1 mc/giorno, ovvero, in quantità non superiore a 200 Kg/giorno, a seconda della tipologia del rifiuto e del suo peso specifico. I rifiuti derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione sono conferibili nel limite volumetrico di 0,300 mc/giorno.
3. Il conferimento di rifiuti assimilati da parte delle attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi sarà consentito, nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti, solo se trasportati con automezzi di proprietà della ditta e per i quali la ditta abbia assolto gli obblighi previsti per il trasporto di rifiuti, in conto proprio, con l'Albo Gestori Ambientali.
4. Il conferimento di rifiuti trasportati con automezzi di terzi non sarà autorizzato a meno che, fatto salvo il rispetto dei limiti quali-quantitativi dei rifiuti da conferire, il mezzo utilizzato non risulti

iscritto all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi, della detta tipologia di rifiuti.

5. Le utenze private o le attività produttive che non dispongano di automezzi propri adeguati per il trasporto/conferimento dei rifiuti (per esempio per i rifiuti particolarmente ingombranti), dovranno servirsi esclusivamente di automezzi di terzi iscritti all'Albo Gestori Ambientali di cui sopra o avvalersi, a richiesta solo per gli utenti domestici, del servizio di ritiro a domicilio eventualmente fornito.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO, DEPOSITO E GESTIONE

1. I rifiuti devono essere conferiti in maniera differenziata all'interno degli appositi contenitori.
2. Le modalità di conferimento, deposito e gestione dei rifiuti ammessi nel centro di raccolta sono di seguito definite:

RIFIUTI AMMESSI	MODALITÀ DI CONFERIMENTO, DEPOSITO E GESTIONE
Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) e rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile. I rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
Imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) e rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile. I materiali devono risultare privi di evidenti residui.
Imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) e rifiuti legnosi (codice 20 01 38)	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile. Eventuali lastre di vetro vanno rimosse a cura dell'utente prima del conferimento.
Imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) e rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)	Devono essere il più possibile puliti. Eventuali oggetti composti da vari materiali vanno gettati negli ingombranti.
Imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile.
Imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) e rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)	Possono essere gettati solo contenitori in vetro il più possibile puliti.
Contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)	Devono essere collocati in apposito contenitore a tenuta stagna posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti.
Frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)	La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni/contenitori a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura. Il conferimento delle frazioni "organico umido" sono consentiti solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell'utente e previa apposita autorizzazione.
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)	I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere conferite, presso il centro di raccolta, nelle apposite aree dedicate, pavimentate e, esclusivamente per i

RIFIUTI AMMESSI	MODALITÀ DI CONFERIMENTO, DEPOSITO E GESTIONE
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)	RAEE classificati come pericolosi, protette da precipitazioni atmosferiche. Dette apparecchiature dovranno essere suddivise nei cinque raggruppamenti previsti dalla normativa vigente (art. 13 comma 1 del Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate). Dovrà essere assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili. Dovrà altresì essere mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti. Non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possono causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
Oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)	I rifiuti devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili, dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico de rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura.
Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)	Il deposito deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. I rifiuti devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili, con capienza massima di 500 litri, dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico de rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura.
Vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)	I rifiuti devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili, con capienza massima di 500 litri, dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico de rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura.
Farmaci (codice CER 20 01 32)	I farmaci, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore a tenuta stagna posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti.
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (codice CER 20 01 33*)	Gli accumulatori di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore a tenuta stagna posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio o ai consorzi previsti dalla normativa vigente.

RIFIUTI AMMESSI	MODALITÀ DI CONFERIMENTO, DEPOSITO E GESTIONE
Sfalci e potature (codice CER 20 02 01)	Il materiale va conferito sfuso, eventuali sacchi di plastica vanno rimossi a cura dell'utente. E' ammesso il conferimento del solo rifiuto vegetale proveniente dalla pertinenza dell'abitazione o dell'edificio sede dell'attività.
Ingombranti (codice CER 20 03 07)	
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (codice CER 08 03 18) e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (codice CER 16 02 16)	Le cartucce esaurite dei fotocopiatori dovranno essere sigillate ermeticamente. Riporre le cartucce esaurite nella scatola da cui è prelevata la nuova cartuccia o in sacchetto chiuso
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07). Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04) Materiali isolanti (CER 17 06 04) Materiale da costruzione a base di gesso (CER 17 08 02)	Tali rifiuti possono essere conferiti solo se derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)	Devono essere collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti.
Secco residuo – rifiuto urbano non differenziato (CER 20 03 01)	Il conferimento delle frazioni "secco residuo" sono consentiti solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell'utente e previa apposita autorizzazione.
Abbigliamento (CER 20 01 10)	I rifiuti ammessi devono essere puliti e in buono stato. Comprendono in via esemplificativa: Abiti, scarpe appaiate, borse e zaini, accessori, Biancheria e altri tessili puliti (coperte, piumini, lenzuola, tovaglie, tappeti, copri piumone, guanciali, tende, ecc)
Prodotti tessili (CER 20 01 11)	I rifiuti ammessi devono essere puliti e usurati e non più utilizzabili.
Pneumatici fuori uso (CER 16 01 03)	Sono ammessi i pneumatici fuori uso per autoveicoli e motoveicoli di esclusiva provenienza domestica privi di cerchioni metallici e di residui. Servizio riservato alle utenze domestiche. È ammesso un quantitativo massimo pari a quattro/otto pneumatici all'anno per utenza.
Residui della pulizia stradale (CER 20 03 03)	(spazzamento stradale) - Deve essere collocato in apposito contenitore metallico.

ART. 7 - DURATA DEL DEPOSITO

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a 3 mesi.
2. Nel caso di raccolta della frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore.

ART. 8 - OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO CONTENITORI

1. Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e svuotamento dei contenitori effettuate dalle ditte autorizzate dovranno svolgersi al di fuori dell'orario di apertura del centro di raccolta al pubblico.

ART. 9 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. Gli utenti sono obbligati a:
 - a) esibire a richiesta documentazione idonea all'accertamento del Comune di provenienza;
 - b) rispettare le presenti norme e la segnaletica;
 - c) conferire esclusivamente i materiali ammessi;
 - d) suddividere all'origine i rifiuti, portandoli debitamente smontati e selezionati e conferendo il materiale nei contenitori specificatamente dedicati con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso;
 - e) riporre ordinatamente i rifiuti esclusivamente all'interno dei contenitori predisposti, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica e del personale addetto;
 - f) osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del centro di raccolta e ad avvisare il personale addetto in casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza delle presenti norme da parte di altri utenti, ecc.);
 - g) mantenere comportamenti tali da non creare danno a se o ad altre persone o cose presenti nel centro di raccolta.
2. È vietato:
 - a) conferire i rifiuti non compresi elenco dell'art. 1;
 - b) depositare i rifiuti sul suolo o abbandonarli all'esterno del centro di raccolta;
 - c) abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate, deve provvedere ad un adeguata pulizia dell'area interessata;
 - d) mischiare diverse tipologie di rifiuti;
 - e) gettare nei contenitori dedicati ad una determinata tipologia di rifiuti altri materiali;
 - f) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi. L'utente è responsabile dei danni di inquinamento dell'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
 - g) a persone non autorizzate, effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso il centro di raccolta;
 - h) per qualsiasi motivo, l'ingresso di persone non autorizzate nei container adibiti alla raccolta dei rifiuti;
 - i) effettuare altre attività all'interno dell'area senza essere espressamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione comunale;
 - j) sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli interno area del centro di raccolta, se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di scarico dei rifiuti.
3. Qualora all'interno del centro di raccolta si verificassero incidenti dovuti agli utenti a causa del mancato rispetto delle indicazioni impartite dal personale di custodia o previste dalle presenti norme, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il personale di custodia e i Comuni da ogni responsabilità.
4. A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo documento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.
5. Tutte le attività svolte nel centro di raccolta devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza.

6. Fermo restando le sanzioni previste secondo legge, in caso di abbandono di rifiuti sulla pubblica area esterna alla recinzione del centro di raccolta, gli addetti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti. Nel caso non sia possibile identificare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, il gestore del centro di raccolta, previo eventuale interessamento della polizia municipale, dovrà provvedere a raccogliere e collocare all'interno del centro di raccolta i rifiuti abbandonati prima dell'apertura al pubblico del centro stesso.